SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1224)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1978 (V. *Stampato n.* **1962**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 24 maggio 1978

Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione italiana al Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP).

Art. 2.

All'onere di lire 3.600.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1977, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere di lire 4.500 milioni, relativo all'anno finanziario 1978, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'anno finanziario 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le occorrenze finanziarie relative agli esercizi successivi saranno determinate con apposita autorizzazione di spesa da inserire annualmente nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.